Premesso che:

-         il Comune di Castelnuovo di Val di Cecina è socio, per una quota pari al 14,09 % del capitale sociale, della società Consorzio per lo Sviluppo delle aree Geotermiche Società consortile a responsabilità limitata (di seguito Co.Svi.G.), costituita il 15/06/1988, con sede in Radicondoli, via delle Tiberio Gazzei, codice fiscale, partita IVA e numero d’iscrizione al Registro delle imprese 00725800528, il cui capitale sociale, interamente versato, è pari ad euro 608.000,00 (seicentottomila/00);

-         Co.Svi.G. è una società consortile a responsabilità limitata a totale capitale pubblico, partecipata dai Comuni dell’area geotermica toscana, dalle relative Unioni dei Comuni, dalle province di Siena e Grosseto e dalla Regione Toscana, che svolge servizi di interesse generale, utili a promuovere lo sviluppo del territorio in campo economico, sociale, culturale e turistico, concentrati in particolare sulla promozione del territorio e sui servizi ai soci e alle imprese facenti parti della struttura produttiva dell’area geotermica toscana;

-         il Comune di Castelnuovo di Val di Cecina ha confermato il mantenimento della suddetta partecipazione all’interno del proprio Piano di Revisione straordinaria delle Partecipazioni, con deliberazione del Consiglio comunale n. 31   del 28/09/2017 e, altresì, all’interno dei successivi Piani annuali adottati negli anni successivi, ai sensi dell’art. 20 del D.lgs. 175/2016, ultimo dei quali approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 63 del 30/12/2021;

-         nel corso del tempo l’attività del Co.Svi.G., soprattutto a partire dal 2008 in seguito della sottoscrizione dell’Accordo Volontario della geotermia da parte del Consorzio, di ENEL, della Regione Toscana e degli Enti Locali delle aree geotermiche, è divenuta più complessa e articolata ed oggi la società è un punto di riferimento importante per la promozione e la realizzazione di iniziative coerenti con i criteri dello sviluppo sostenibile. Anche grazie all’allargamento della compagine sociale, il Co.Svi.G. svolge funzioni di vera e propria “agenzia di sviluppo locale” per tutti i territori geotermici toscani, che pone in primo piano lo sviluppo e la crescita delle aree comunemente caratterizzate dalla presenza di questa importante fonte rinnovabile, in un’area a cavallo delle province di Grosseto, Pisa e Siena. Importante è anche il ruolo svolto dalla società nella filiera turistica, a supporto dei soci nella promozione di territori ricchi di scenari naturali e industriali unici e molto particolari. Analogamente, il Consorzio ha svolto il ruolo di soggetto attivo nel trasferimento tecnologico nei campi dell’energia rinnovabile e sostenibile, geotermia soprattutto, e dell’efficienza energetica;

-         l’evoluzione del Co.Svi.G. ha subìto una nuova ed ulteriore spinta a settembre 2014, quando ha acquisto da Enel Ricerca e Innovazione il ramo d’azienda inerente alla gestione del Laboratorio - Area Sperimentale in località Sesta nel Comune di Radicondoli (SI), denominato “Sesta Lab”, esercente l’attività di ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali e dell’ingegneria, per lo sviluppo applicativo della generazione di energia da turbine a gas;

-         negli ultimi anni non è stato facile far convivere nella stessa struttura societaria le attività istituzionali del Co.Svi.G., consistenti nella gestione del fondo geotermico e nelle attività d’interesse pubblico e strumentali di servizio/supporto ai soci, con quelle di ricerca e sperimentazione del ramo d’azienda Sesta Lab. Si tratta infatti di attività molto diverse fra loro, di cui: i) le prime d’interesse squisitamente pubblico e strettamente necessarie al perseguimento delle finalità istituzionali delle Amministrazioni pubbliche socie, ii) le seconde, anch’esse di interesse pubblico, ma caratterizzate dal fatto che le prestazioni vengono collocate sul mercato in regime di libera concorrenza;

-         la diversa natura delle attività svolte ha generato anche alcune criticità di tipo giuridico, che hanno portato recentemente al blocco del trasferimento al Co.Svi.G. delle risorse necessarie per lo svolgimento delle attività istituzionali;

-         al fine di risolvere le criticità emerse e adottare un assetto organizzativo più efficiente, il Consiglio di amministrazione del Co.Svi.G. ha recentemente deliberato di proporre ai soci un’operazione straordinaria di *spin off*, attraverso la quale scorporare il ramo d’azienda Sesta Lab, mediante il suo conferimento in una nuova società unipersonale (la Newco Sesta Lab), della quale Co.Svi.G. sarà socio unico;

-         lo scorporo del ramo d’azienda Sesta Lab consentirà di superare le criticità giuridiche emerse recentemente e permetterà di non disperdere il patrimonio di conoscenze e professionalità accumulato dal Laboratorio di Sesta. Inoltre, con tale operazione saranno create le condizioni per fare in modo che il ramo Sesta Lab diventi completamente autonomo, non solo dal punto di vista organizzativo, ma anche e soprattutto dal punto di vista giuridico, liberandolo anche da alcuni vincoli a cui deve sottostare il Co.Svi.G. e permettendo così di realizzare una vera e propria operazione di “valorizzazione” del laboratorio, anche in vista di un suo eventuale futuro collocamento sul mercato;

-         al fine di verificare preventivamente la fattibilità dell’operazione di scorporo e gli effetti sull’equilibrio economico e finanziario della società scorporante e della Newco Sesta Lab, il Consiglio di amministrazione del Co.Svi.G. ha recentemente approvato un documento denominato *“Studio di fattibilità dell’operazione di spin off del ramo d’azienda Sesta Lab”* (allegato A alla presente deliberazione) con l’obiettivo di illustrare l’operazione e di mettere in evidenza la sua “fattibilità”, sia dal punto di vista strettamente tecnico – inteso come compatibilità dell’operazione con il quadro giuridico di riferimento – sia dal punto di vista finanziario ed economico;

-         il suddetto *“Studio di fattibilità dell’operazione di spin off del ramo d’azienda Sesta Lab”* contiene anche il Piano economico e finanziario 2022-2024 di Co.Svi.G. e della Newco Sesta Lab;

-         con nota acquisita dall’Ente con protocollo n. 9907 del 23/09/2022 il Co.Svi.G. ha trasmesso all’Amministrazione comunale il suddetto studio di fattibilità, la proposta del nuovo statuto della Newco Sesta Lab (allegato B alla presente deliberazione) e il verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione del 19/09/2022 (allegato C alla presente deliberazione), nel corso della quale sono stati approvati i suddetti documenti ed è stato deliberato di proporre ai Soci l’operazione di scorporo;

Visto l’art. 1, comma 1 del D.lgs. 175/2016 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” (in seguito “TUSP”), che prevede che le disposizioni di tale decreto hanno ad oggetto la costituzione di società da parte di Amministrazioni pubbliche, nonché l’acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta;

Visto l’art. 3, comma 1 del TUSP, che prevede la possibilità per le Amministrazioni pubbliche di partecipare esclusivamente a società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa;

Visto l’art. 4, comma 1 del TUSP che prevede il divieto per le Amministrazioni pubbliche di partecipare, direttamente o indirettamente, a società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Visto l’art. 4, comma 8 del TUSP che consente sempre alle Amministrazioni pubbliche di costituire società *“con caratteristiche analoghe degli enti di ricerca”*, con ciò consentendo loro di poter liberamente partecipare – sia direttamente, che indirettamente – alle società che hanno la ricerca come elemento caratterizzante del proprio oggetto sociale;

Visto l’art. 4-bis del TUSP che stabilisce che le attività di ricerca svolte dalle società a partecipazione pubblica e dagli enti pubblici di ricerca di cui all’art. 1, comma 1, del D.lgs. 218/2016, per la realizzazione degli interventi compresi nel quadro di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza rientrano tra quelle perseguibili dalle Amministrazioni pubbliche ai sensi del comma 2 dell’art. 4, confermando così che l’attività di ricerca è un’attività che le Amministrazioni pubbliche posso perseguire mediante le loro società partecipate, contribuendo attraverso di esse al progresso tecnologico e scientifico del nostro Paese;

Preso atto che il Co.Svi.G. soddisfa tutti i requisiti richiesti dalla normativa vigente per essere legittimamente considerata una società “in house” delle Amministrazioni pubbliche socie, in quanto ha un capitale totalmente pubblico, opera prevalentemente con le Amministrazioni pubbliche che partecipano al suo capitale o per conto delle stesse e, infine, è soggetto al “controllo analogo congiunto” da parte di tali Amministrazioni, in forza di specifiche previsioni statutarie e di quanto previsto nel regolamento approvato dall’Assemblea dei soci del 17/07/2020, requisiti che peraltro sono stati riscontrati favorevolmente da ANAC ed in virtù dei quali a far data dal 27/02/2020 Co.Svi.G. Scrl risulta essere iscritta all’Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori e, quindi, società in house a tutti gli effetti operativa;

Preso atto che il requisito della “prevalenza” dell’attività svolta verrà ulteriormente rafforzato con lo scorporo del ramo d’azienda Sesta Lab, permettendo in tal modo di superare le criticità giuridiche sorte di recente;

Visto l’art. 4, comma 5 del TUSP, che prevede il divieto di costituzione nuove società da parte di società in controllo pubblico di autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni;

Considerato che:

-         il suddetto divieto era già stata prevista dall’art. 13 del D.L. 223/2006 (il c.d. “decreto Bersani”), norma abrogata dal TUSP, e che al riguardo la Corte Costituzionale nella sentenza 1/8/2008, n. 326 aveva già avuto modo di precisare che il divieto di detenere partecipazioni in altre società o enti è *“volto a evitare che le società in questione svolgano indirettamente, attraverso proprie partecipazioni o articolazioni, le attività loro precluse.”*, quindi secondo la Corte *“La disposizione impugnata vieta loro*[alle società strumentali, n.d.r.]*non di detenere qualsiasi partecipazione o di aderire a qualsiasi ente, ma solo di detenere partecipazioni in società o enti che operino in settori preclusi alle società stesse. Intesa in questi termini, la norma appare proporzionata rispetto al fine di tutela della concorrenza.”*;

-         quindi, secondo la Corte costituzionale il divieto di costituire nuove società, prima previsto dall’art. 13 del D.L. 223/2006 e oggi all’art. 4 comma 5 del TUSP, non rappresenta un divieto assoluto ed insuperabile, ma opera solo quando una società strumentale tenti di eludere le norme poste a tutela della concorrenza e del mercato, andando a svolgere, per il tramite di proprie società partecipate, attività che per la loro natura non possono essere svolte;

Preso atto che, nel caso di specie, la costituzione della Newco Sesta Lab è strumentale all’operazione di scorporo del ramo d’azienda e non rappresenta in alcun modo il tentativo da parte di Co.Svi.G. di eludere le norme vigenti poste a tutela della concorrenza e del mercato; l’operazione di scorporo rappresenta invece un’operazione di riorganizzazione societaria, finalizzato a dare autonomia giuridica al ramo d’azienda Sesta Lab, a valorizzarne il know-how e le competenze professionali, nonché a creare le precondizioni necessarie per un’eventuale futura cessione a terzi dell’azienda;

Preso atto, inoltre, che il Consiglio di Stato, Sez. IV, nella sentenza n. 7093 del 22/10/2021, ha affermato che per le società “in house” l’art. 16 del TUSP è norma speciale e derogatoria; pertanto, un divieto previsto in relazione alle “società a controllo pubblico”, come quello di cui al citato art. 4, comma 5, ma non ribadito all’art. 16, non troverebbe applicazione alle società “in house” come il Co.Svi.G.;

Preso atto che, una volta che l’operazione di scorporo sarà completata, il Comune di Castelnuovo di Val di Cecina, per effetto del conferimento del ramo d’azienda, diventerà socio indiretto della Newco Sesta Lab per il tramite del Co.Svi.G.;

Dato atto che la Newco Sesta Lab:

-         può essere legittimamente considerata strettamente necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali delle Amministrazioni pubbliche socie del Co.Svi.G. sulla base delle previsioni contenute all’art. 4, comma 8 e all’art. 4-bis del TUSP, sopra richiamate, nonché per effetto del ruolo di “infrastruttura di ricerca” che è stato riconosciuto dalla Regione Toscana al Laboratorio di Sesta;

-         non presenterà le caratteristiche previste per gli organismi “in house”, in quanto il ramo d’azienda Sesta Lab non ha mai beneficiato, né può beneficiare in futuro, senza radicali trasformazioni, di affidamenti diretti di servizi da parte delle Amministrazioni pubbliche socie del Co.Svi.G., in quanto il ramo ha per oggetto lo svolgimento di attività di ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali e dell’ingegneria, per lo sviluppo applicativo della generazione di energia da turbine a gas, che vengono collocate sul mercato in regime di libera concorrenza;

Dato atto che non sussistono quindi impedimenti giuridici al possesso indiretto da parte del Comune di Castelnuovo di Val di Cecina della partecipazione nella Newco Sesta Lab;

Considerato che il valore contabile del ramo d’azienda Sesta Lab, oggetto di conferimento alla Newco, è stato determinato in sede di studio di fattibilità in complessivi 5.199.380 euro sulla base dei dati contabili al 31-05-2022 e che il valore effettivo del conferimento è stato determinato dal perito incaricato della predisposizione della perizia giurata di stima richiesta dall’art. 2465 del Codice civile (Allegato D della presente proposta di deliberazione);

Preso atto che per effetto del conferimento tutti i diritti e le obbligazioni del ramo d’azienda Sesta Lab si trasferiranno dal Co.Svi.G. (società conferente) alla Newco (società conferitaria);

Visto l’art. 8, commi 1 e 2 del TUSP, che prevede che:

*“1. Le operazioni, anche mediante sottoscrizione di un aumento di capitale o partecipazione a operazioni straordinarie, che comportino l’acquisto da parte di un’amministrazione pubblica di partecipazioni in società già esistenti*[quindi, sia dirette che indirette, n.d.r.]*sono deliberate secondo le modalità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2.*

*2. L’eventuale mancanza o invalidità dell’atto deliberativo avente ad oggetto l’acquisto della partecipazione rende inefficace il contratto di acquisto della partecipazione medesima.”;*

Visto l’art. 7, commi 1 e 2 del TUSP, che prevede che:

*“1. La deliberazione di partecipazione di un’amministrazione pubblica alla costituzione di una società è adottata con: a) […]; b) provvedimento del competente organo della regione, in caso di partecipazioni regionali; c) deliberazione del consiglio comunale, in caso di partecipazioni comunali; d) delibera dell’organo amministrativo dell’ente, in tutti gli altri casi di partecipazioni pubbliche.*

*2. L’atto deliberativo è redatto in conformità a quanto previsto all’articolo 5, comma 1.”*

Visto l’art. 5 del TUSP, che prevede che:

*1. A eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l’acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative, l’atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all’articolo 17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all’articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i princìpi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.*

*2. L’atto deliberativo di cui al comma 1 dà atto della compatibilità dell’intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese. Gli enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica, secondo modalità da essi stessi disciplinate.*

*3. L'amministrazione invia l'atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri di cui all'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e alla Corte dei conti, che delibera, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, in ordine alla conformità dell'atto a quanto disposto dai commi 1 e 2 del presente articolo, nonché dagli articoli 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i princìpi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa. Qualora la Corte non si pronunci entro il termine di cui al primo periodo, l'amministrazione può procedere alla costituzione della società o all'acquisto della partecipazione di cui al presente articolo.*

*4. Ai fini di quanto previsto dal comma 3 […] per gli atti delle regioni e degli enti locali, nonché dei loro enti strumentali, delle università o delle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione, è competente la Sezione regionale di controllo; […] La segreteria della Sezione competente trasmette il parere, entro cinque giorni dal deposito, all'amministrazione pubblica interessata, la quale è tenuta a pubblicarlo entro cinque giorni dalla ricezione nel proprio sito internet istituzionale. In caso di parere in tutto o in parte negativo, ove l'amministrazione pubblica interessata intenda procedere egualmente è tenuta a motivare analiticamente le ragioni per le quali intenda discostarsi dal parere e a dare pubblicità, nel proprio sito internet istituzionale, a tali ragioni.”.*

Ritenuto che, dalla lettura coordinata delle disposizioni normative contenute ai richiamati artt. 5, 7 e 8 del TUSP, emerge che l’operazione di scorporo proposta dal Consiglio di amministrazione del Co.Svi.G. comporta per il Comune di Castelnuovo di Val di Cecina l’acquisizione di una nuova partecipazione societaria indiretta, circostanza che implica l’obbligo per il Comune di approvare preventivamente tale operazione e la conseguente acquisizione della partecipazione indiretta;

Ritenuto di avere adeguatamente motivato le ragioni dell’acquisizione della partecipazione indiretta nella Newco Sesta Lab;

Dato atto che l’acquisizione della partecipazione indiretta nella Newco Sesta Lab non comporta alcun impegno finanziario per l’Amministrazione;

Dato atto che l’operazione di scorporo proposta risulta compatibile con i princìpi di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa, in quanto consentirà, fra le altre cose, di valorizzare il laboratorio di Sesta, anche in vista del suo eventuale futuro collocamento sul mercato;

Dato atto che l’operazione di scorporo proposta risulta compatibile con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese;

Dato atto altresì che, in aggiunta a quanto già svolto nelle presenti premesse, concorre ad integrare le necessità dell’onere analitico di motivazione nonché i presupposti della sostenibilità finanziaria e della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa, quanto contenuto nello “*Studio di fattibilità dell’operazione di spin off del ramo d’azienda Sesta Lab”*che anche qui, a tale esplicito fine,si richiama *“per relationem”;*

Ritenuto, per tutto quanto precede, meritevole di approvazione l’operazione di scorporo proposta dal Consiglio di amministrazione del Co.Svi.G. e il conseguente conferimento del ramo d’azienda Sesta Lab ad una società di nuova costituzione interamente partecipata dal Co.Svi.G. (la Newco Sesta Lab), dando fin da ora per accettato il valore del conferimento così come determinato dal perito indipendente nominato dal Co.Svi.G. ai sensi dell’art. 2465 del Codice civile nella perizia di stima allegata alla presente proposta di deliberazione;

Ritenuto conseguentemente di approvare:

-         lo *“Studio di fattibilità dell’operazione di spin off del ramo d’azienda Sesta Lab”* (allegato A alla presente deliberazione), contenente anche il Piano economico e finanziario 2022-2024 di Co.Svi.G. e della Newco Sesta Lab;

-         lo schema di statuto della Newco Sesta Lab (allegato B alla presente deliberazione);

-         la partecipazione indiretta alla costituenda società Newco Sesta Lab attraverso l’operazione di cui all’oggetto della presente proposta deliberativa;

Dato atto che Co.Svi.G. Scrl potrà procedere alla deliberazione di costituzione della nuova società Newco Sesta Lab, in virtù dell’operazione di cui all’oggetto, soltanto a seguito di analoghe deliberazioni approvate dai consigli comunali dei comuni soci che detengono la percentuale minima necessaria del capitale sociale ai fini della validità della deliberazione medesima;

Dato atto, altresì, che se la suddetta deliberazione di Co.Svi.G. Scrl dovesse intervenire prima dell’adozione del parere favorevole della Corte dei Conti, oppure prima della formazione del silenzio-assenso ai sensi dell’art. 5, c.3 D.Lgs. 175/2016, la medesima deliberazione di Co.Svi.G. Scrl dovrà essere risolutivamente condizionata ad eventuali rilievi ostativi all’esecuzione dell’operazione di cui trattasi che riguardino un numero tale di comuni da far venir meno, per effetto della cosiddetta prova di resistenza, il quorum deliberativo applicabile all’assemblea;

Dato atto, pertanto, della necessità che la deliberazione dell’assemblea di Co.Svi.G. Scrl contenga la seguente formulazione: “*L’efficacia della presente deliberazione è sottoposta alla condizione risolutiva che non venga espresso dalla Corte di Conti, ai sensi dell’art. 5, c. 3 D.Lgs. 175/2016, parere favorevole sulle deliberazioni adottate dai Consigli Comunali dei Comuni soci della Società deliberante per l’operazione straordinaria finalizzata allo scorporo del ramo di azienda “Sesta Lab” ed al suo conferimento in una società di nuova costituzione oppure che non si formi sulle medesime deliberazioni il cosiddetto silenzio-assenso di cui all’art. 5, c. 3 D.Lgs. 175/2016, per un numero di Comuni tale da far venir meno il quorum deliberativo*dell’Assemblea di Co.Svi.G. Scrl per effetto della cosiddetta prova di resistenza. Pertanto dette Deliberazioni non potranno trovare esecuzione sino a quando la predetta condizione risolutiva risulti non avverata, come attestato dai singoli Comuni interessati.”;

Dato atto che lo schema del presente atto deliberativo è stato sottoposto a consultazione pubblica ai sensi dell’art. 5, comma 2, ultimo periodo del TUSPP, nella forma di pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente, con termine per presentare osservazioni fino alla data di approvazione da parte del Consiglio comunale;

Visti:

-         l’art. 42, c. 2, lett. e) del D.lgs. 267/2000, “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;

-         il D.lgs. 175/2016 (“Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”);

-         l’art. 2465 del Codice civile;

-         il vigente Statuto comunale;

Visti, rispettivamente, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espresso, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D.lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, dal Responsabile del Servizio competente, ed il parere in ordine alla regolarità contabile del presente atto, espresso, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D.lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, dal Responsabile dei Servizi Finanziari, che entrano a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti;

DELIBERA

1) Approvare:

-         l‘operazione di scorporo del ramo d’azienda Sesta Lab proposta dal Consiglio di amministrazione del Co.Svi.G. e il conseguente conferimento dello stesso ad una società a responsabilità limitata di nuova costituzione, al valore che emerge dalla perizia giurata ex art. 2465 del Codice civile;

-         lo *“Studio di fattibilità dell’operazione di spin off del ramo d’azienda Sesta Lab”* (allegato A alla presente deliberazione), contenente anche il Piano economico e finanziario 2022-2024 di Co.Svi.G. e della Newco Sesta Lab;

-         lo schema di statuto della Newco Sesta Lab (allegato B alla presente deliberazione);

-         la partecipazione indiretta alla costituenda società Newco Sesta Lab attraverso l’operazione di cui all’oggetto della presente proposta deliberativa;

2) Prendere atto e di approvare che il conferimento del ramo d’azienda Sesta Lab è effettuato al valore di cui alla perizia di stima elaborata dal perito indipendente nominato dal Co.Svi.G. ai sensi dell’art. 2465 del Codice civile (allegato D alla presente deliberazione);

3)  Procedere ad inviare il presente atto deliberativo all’autorità garante della concorrenza e del mercato ovvero alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti in ossequio a quanto disposto dall’art. 5, c. 3 D.Lgs. 175/2016;

4) Trasmettere immediatamente a Co.Svi.G. Scrl, decorsi i 60 gg di cui all’art. 5, c.3 D.Lgs. 175/2016, idonea attestazione avente ad oggetto l’assenza di rilievi o comunque il formarsi del silenzio-assenso ovvero, al contrario, la comunicazione di eventuali rilievi da parte della competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti;

5)  Prendere atto e di approvare che in sede di costituzione della Newco Sesta Lab il Notaio incaricato potrà richiedere eventuali modifiche non sostanziali, necessarie per assicurare la piena compatibilità delle clausole statutarie alla normativa vigente al momento della costituzione;

6) Pubblicare il presente atto sulla sezione “Amministrazione Trasparente” del Comune di Castelnuovo di Val di Cecina, ai sensi del D.lgs. 33/2013;

7) Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D.lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni al fine di velocizzare l’iter della costituzione della Newco Sesta Lab.